
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1982, n. 58**OMOGENEIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE REGIONALE ⁽¹⁾**

Legge abrogata da:
art. 15 L.R. 30 aprile 2015 n. 2

Note

1 . In virtù dell'art. 15 L.R. 30 aprile 2015 n. 2, comma 3, resta salva l'applicazione della legge ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui all'articolo 1, comma terzo della stessa legge regionale n. 58 del 1982.